

**CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI****PRESIDENZA**

Prot.2546/07-circ.n. 10

Cagliari, 27 febbraio 2007

OGGETTO: **Periodo feriale relativo all' anno 2007.**

Il Pres. della
Corte d'Appello
di Cagliari
Dr. [Signature]

AL SIGNOR PRESIDENTE DI SEZIONE ANZIANO**DELLA SEZIONE DISTACCATA DELLA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI IN****SASSARI****AI SIGG. PRESIDENTI DEI TRIBUNALI DI****CAGLIARI-LANUSEI-NUORO-ORISTANO-SASSARI-TEMPIO PAUSANIA****AI SIGG. PRESIDENTI DEI TRIBUNALI DI SORVEGLIANZA DI****CAGLIARI-SASSARI****SIGG. PRESIDENTI DEI TRIBUNALI PER I MINORENNI DI****CAGLIARI-SASSARI****AL SIG. MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA DI****NUORO**

Visto il 27/2/2007
Il Dirigente
Dr.ssa G.M. Righi

AL SIGNOR COMMISSARIO PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI USI CIVICI**CAGLIARI**

Comunico alle SS.LL. che con Decreto Ministeriale del **15 febbraio 2007** il periodo feriale per il corrente anno giudiziario è stato fissato dal **23 luglio** al **15 settembre 2007**, ai sensi dell'art. 90 dell'Ordinamento Giudiziario, degli artt.1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937, 15 della legge 11 luglio 1980, n. 312 e delle deliberazioni del Consiglio Superiore della Magistratura del 17 dicembre 1980 e del 9 febbraio 1989, e dell'art. 4 del D.P.R 23 agosto 1988, n. 395.

Ribadendo quanto fatto presente negli anni passati, ricordo che le tabelle del periodo feriale sono disciplinate nel paragrafo 12 della circolare del CSM P 27060/2005 sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il biennio **2007/2008**; esse riguardano esclusivamente il detto

periodo e devono specificare quali magistrati restano in servizio e quali magistrati invece usufruiscono delle ferie, con la precisazione dei giorni di presenza o di assenza, sempre limitatamente al periodo che interessa.

I magistrati in servizio nel periodo feriale devono, in linea tendenziale, usufruire delle ferie in modo continuativo nel periodo immediatamente successivo, il quale quest'anno va dal 17 settembre al 10 novembre compreso (e per gli uffici di Cagliari al 12 novembre compreso dovendosi dal relativo calcolo escludere la festa del Santo Patrono che cade il 30 ottobre).

Per il godimento delle ferie nei predetti due periodi non occorre alcuna autorizzazione (salva per l'organizzazione del servizio nel periodo feriale vero e proprio, cioè per il cosiddetto primo periodo feriale, l'approvazione del CSM su parere del Consiglio Giudiziario), mentre per il godimento delle ferie nei giorni non compresi nei predetti due periodi, ammissibile solo in via eccezionale e per specificati motivi, è necessaria la previa autorizzazione di questa Presidenza, a seguito di domanda fatta in via gerarchica (art. 98 R.D. 14 dicembre 1865 n. 2641). Il recupero di detti giorni di ferie deve avvenire entro il 30 giugno dell'anno successivo, salvo che la relativa richiesta, presentata tempestivamente, sia stata rispettata per esigenze dell'ufficio di appartenenza. In tal caso, il recupero avverrà, di regola, all'inizio del periodo feriale dell'anno successivo con conseguente slittamento di un uguale numero di giorni di ferie di quest'ultimo anno.

Al fine di consentire a questa Presidenza di avere il quadro delle ferie dei magistrati degli Uffici giudicanti, i Dirigenti degli Uffici medesimi dovranno far pervenire a questa Presidenza, oltre alle tabelle feriali, un elenco dei magistrati, che per le ragioni suindicate godranno delle ferie nel periodo immediatamente successivo al periodo feriale vero e proprio, cioè nel cosiddetto secondo periodo di ferie.

In base a tale quadro generale, questa Presidenza potrà così calcolare, per il singolo magistrato, i giorni di eventuali ferie residue, da prevedere, come già sottolineato, in via eccezionale e per specificate ragioni. Per il recupero di tali ferie non godute, il Dirigente dell'Ufficio, nel trasmettere la richiesta dell'interessato, dovrà allegare il proprio parere, espresso sulla base, sopra tutto, delle esigenze di servizio. La richiesta dell'interessato e il parere del Dirigente dell'Ufficio dovranno pervenire a questa Presidenza con il necessario anticipo, che però non deve essere eccessivo, cioè tale da rendere impossibile una concreta e reale previsione delle esigenze dell'ufficio alla data che interessa, necessaria per valutare la compatibilità dell'assenza del magistrato con le esigenze medesime.

Sempre nel rispetto delle disposizioni della richiamata circolare del CSM, le tabelle dovranno pervenire a questa Presidenza entro il termine del 20 aprile, assolutamente improrogabile perché le tabelle stesse dovranno essere poi sottoposte al parere del Consiglio Giudiziario e quindi pervenire al CSM entro il 10 maggio.

I Sigg. Presidenti dei Tribunali provvederanno a comunicare ai dipendenti uffici dei giudici di pace che il periodo feriale per il corrente anno giudiziale è stato fissato dal 23 luglio al 15 settembre 2007.

N.B. le quattro giornate di riposo di cui all'art. 1 lett. b) della legge 937/77, da fruire nel corso di ciascun anno solare, attesa la diversa qualificazione giuridica rispetto al congedo ordinario, sono attribuite, secondo il disposto normativo della citata legge, dal Presidente della Corte, su espressa e preventiva richiesta del magistrato.

2) Il recupero della festività del Santo Patrono, che non cade nel periodo feriale indicato in tabella, deve essere espressamente richiesto dal magistrato entro l'anno solare e autorizzato da questa Presidenza.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE

(V. Oliverio)





PRESIDENTE
del Tribunale

Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi

Direzione Generale dei Magistrati

Ufficio Secondo

TELEFAX

Prot. n. AG/TAB/2608
All.: n. 1

Roma, li 25 FEB 2007

Ai Presidenti delle
Corti di Appello

Ai Procuratori Generali
della Repubblica presso le
Corti di Appello

LORO SEDI

Oggetto: Ferie dei magistrati per l'anno 2007.

Si comunica che, con Decreto Ministeriale del 15 febbraio 2007, il periodo feriale per il corrente anno giudiziario è stato fissato dal 23 luglio al 15 settembre 2007, ai sensi dell'art. 90 dell'Ordinamento Giudiziario, degli artt. 1 della Legge 23 dicembre 1977 n. 937, 15 della Legge 11 luglio 1980 n. 312, delle deliberazioni del Consiglio Superiore della Magistratura del 17 dicembre 1980 e del 9 febbraio 1989 e dell'art. 4 del D.P.R. 23 agosto 1988 n. 395.

Si pregano le SS.LL. di voler dare cortese cenno di ricezione.

Visto il 25 FEB 2007
Il Dirigente
D. S. G. R. G. R.

Il Direttore
Anna Giampaglia



Il Ministro della Giustizia

VISTO l'art. 90 dell'Ordinamento Giudiziario approvato con R.D. 30 gennaio 1941 n. 12, come modificato dall'art. 2 della Legge 28 luglio 1961 n. 704 e dall'art. 8 della Legge 2 aprile 1979 n. 97;

VISTO l'art. 1 della Legge 23 dicembre 1977 n. 937;

VISTE le deliberazioni del Consiglio Superiore della Magistratura in data 17 dicembre 1980 e 9 febbraio 1989;

VISTO l'art. 4 del D.P.R. 23 agosto 1988 n. 395 e successive modificazioni

DECRETA

Per i Magistrati della Corte Suprema di Cassazione, delle Corti d'Appello e dei Tribunali, nonché per i Magistrati addetti ai Commissariati per gli Usi Civili, il periodo feriale, per il corrente anno giudiziario, è fissato dal 23 luglio al 15 settembre 2007.

Roma, li 15 FEB. 2007

IL MINISTRO

IL SOTTOSCRITTO DI STATO
Aligi Scotti



Consiglio Superiore della Magistratura
Comitato di Presidenza

Al sig. Ministro
della Giustizia
ROMA

Ill.mo sig. Primo Presidente
della Corte di Cassazione
ROMA

Ill.mo sig. Procuratore Generale
della Repubblica presso la
Corte di Cassazione
ROMA

Ill.mi sigg. Presidenti
delle Corti di Appello
LORO SEDI

Ill.mi sigg. Procuratori Generali
presso le Corti di Appello
LORO SEDI

Ill.mi sigg. Presidenti
dei Tribunali
LORO SEDI

Ill.mi sigg. Procuratori
della Repubblica presso
i Tribunali
LORO SEDI

Ill.mo sig. Procuratore
Nazionale Antimafia
ROMA

OGGETTO: Pratica num. 302/FT/2007. Circolare sulla organizzazione del lavoro negli uffici nel periodo feriale per l'anno 2007.

Comunico, su disposizione del Comitato di Presidenza, che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 14 marzo 2007, ha adottato la seguente delibera:

"- visto il decreto ministeriale in data 15.2.2007 con cui è stato fissato il periodo feriale, per l'anno 2007, dal 23 luglio al 15 settembre 2007;

VIL
IL DIRETTORE
G. F. R.

- considerato che l'organizzazione del lavoro per il periodo feriale è disciplinato dal paragrafo 12 della circolare consiliare del 15.12.2005;

- che tale paragrafo prevede:

"12. - *Periodo feriale.*

12.1. - *I dirigenti degli uffici devono comunicare al Presidente della Corte di Appello il prospetto di organizzazione del lavoro per il periodo feriale entro, rispettivamente per ogni anno, il 20 aprile 2006 e il 20 aprile 2007.*

12.2. - *Nella redazione del prospetto devono essere osservati i seguenti criteri:*

a) *va evitata una ripartizione del periodo feriale con turni inferiori ad una settimana;*

b) *la scelta dei magistrati in servizio nel periodo feriale va operata assicurando una equa rotazione, avuto riguardo anche ai turni previsti per le annualità precedenti, tra tutti i magistrati ed assicurando la presenza in servizio per ciascun settore di magistrati ordinariamente destinati allo svolgimento delle stesse funzioni che devono espletare nel periodo feriale; per lo svolgimento di funzioni monocratiche penali restano fermi i limiti stabiliti dal paragrafo 35.3 e 35.4.*

c) *il numero dei magistrati in servizio nel periodo feriale va determinato in misura tale da assicurare la funzionalità dell'ufficio;*

d) *i prospetti devono indicare altresì i magistrati che, in caso di astensione, ricusazione o impedimento di quelli destinati ad espletare servizio nel periodo feriale, sono chiamati a sostituirli.*

12.3. - *Il Presidente della Corte di Appello, ricevute le proposte del paragrafo 12.1 elabora i prospetti feriali. Si applica la procedura prevista dal paragrafo 10.*

I prospetti, con il parere e la documentazione allegata, devono pervenire al Consiglio Superiore della Magistratura, rispettivamente per ogni anno, entro il 10 maggio.

12.4. - *Salvi i casi di imprescindibili esigenze di ufficio, non altrimenti fronteggiabili, è vietato il richiamo in servizio di magistrati non compresi nel prospetto feriale, né indicati ai sensi del 12.2, lett. d)";*

all'unanimità delibera

di invitare i Capi degli Uffici a comunicare ai Presidenti delle Corti di Appello, entro il 20.4.2007, i prospetti di organizzazione del lavoro per il periodo feriale ed i Presidenti delle Corti di Appello a trasmettere al Consiglio, entro il 10.5.2007, i prospetti feriali elaborati sulla base delle comunicazioni ricevute ai sensi del paragrafo 12.1 della circolare, con il parere del Consiglio Giudiziario e la documentazione allegata."

IL SEGRETARIO GENERALE
(Donatella Ferranti)

